

COMUNE DI SEVESO



REGOLAMENTO ACUSTICO PER ATTIVITÀ TEMPORANEE, RICHIESTA DI DEROGA AI LIMITI ACUSTICI E GESTIONE DEGLI ESPOSTI

Marzo 2024

Comune di SEVESO



*Regolamento per la gestione delle attività
temporanee, deroghe ai limiti acustici e
gestione degli esposti*

Il presente documento è stato elaborato e redatto da:

Costa Claudio

Tecnico Competente in Acustica – ENTECA n.1657



SOMMARIO

CAPO I - Principi generali.....	5
ART. 1 - Premessa.....	5
ART. 2 - Competenze del comune.....	5
ART. 3 - Definizioni.....	7
ART. 4 - La normativa di riferimento.....	10
CAPO II - Definizione dei limiti massimi dei livelli sonori.....	16
ART. 5 - Classificazione del territorio in classi acustiche.....	16
ART. 6 - Valori limite di emissione sonora.....	18
ART. 7 - Valori limite assoluti di immissione sonora.....	18
ART. 8 - Valori di attenzione.....	19
ART. 9 - Valori di qualità.....	19
ART. 10 - Il criterio differenziale.....	20
ART. 11 - Il decreto sulle infrastrutture stradali.....	21
ART. 12 - Il decreto sulle infrastrutture ferroviarie.....	24
CAPO III - Autorizzazioni per le Attività temporanee.....	25
ART. 13 - Principi generali.....	25
ART. 14 - Attività soggette.....	25
ART. 15 - Aree destinate ad attività temporanee.....	27
ART. 16 - Autorizzazione di attività a carattere temporaneo.....	30
ART. 17 - Autorizzazione in deroga - Richiesta.....	32
CAPO IV - Attività di controllo e vigilanza.....	34



Comune di SEVESO

*Regolamento per la gestione delle attività
temporanee, deroghe ai limiti acustici e
gestione degli esposti*

ART. 18 - Competenze.....	34
ART. 19 - Procedure per la gestione degli esposti.....	34
CAPO V - Ordinanze contingibili ed urgenti.....	38
ART. 20 - Poteri del Sindaco.....	38
CAPO VI - Sanzioni.....	39
ART. 21 - Ottemperanza delle ordinanze contingibili e urgenti.....	39
ART. 22 - Superamento dei limiti di immissione, di emissione e del limite differenziale.....	39
ART. 23 - Mancata comunicazione del termine dei lavori di bonifica acustica.....	39
ART. 24 - Schiamazzi e rumori molesti.....	39
ART. 25 - Esercizio di attività temporanee senza comunicazione, autorizzazione o al di fuori degli orari autorizzati.....	40
CAPO VII - Disposizioni finali.....	41
ART. 26 - Entrata in vigore.....	41
ART. 27 - Aggiornamento del regolamento.....	41



Comune di SEVESO

*Regolamento per la gestione delle attività
temporanee, deroghe ai limiti acustici e
gestione degli esposti*

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - PREMESSA

1. Il presente documento deve essere considerato come il regolamento comunale per la gestione degli aspetti acustici delle richieste di esecuzione di attività a carattere temporaneo, le richieste di deroga ai limiti acustici nell'ambito dell'esecuzione delle attività temporanee e per la gestione degli esposti per disturbo da rumore.
2. Scopo del presente documento è quello di:
 - a) stabilire le modalità di applicazione dei limiti acustici imposti dal Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale di Seveso alle attività temporanee al fine di tutelare la cittadinanza dai fenomeni di inquinamento acustico;
 - b) dare corso all'attuazione, per quanto di competenza del Comune, alla disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico derivante dalle sorgenti mobili, dalle sorgenti fisse connesse alle attività temporanee;
 - c) stabilire l'iter procedurale per il controllo delle attività rumorose a seguito di esposto della cittadinanza per disturbo da rumore.
3. Il presente regolamento aggiorna e sostituisce le prescrizioni in materia di gestione delle richieste di esecuzione di attività a carattere temporaneo, di deroga ai limiti acustici per attività a carattere temporaneo e per la gestione degli esposti per disturbo da rumore contenute nelle Norme Tecniche di Attuazione allegate al Piano di classificazione Acustica vigente.

ART. 2 - COMPETENZE DEL COMUNE

1. Sono competenza del comune, come previsto all'art.6 della Legge 447/95:
 - a) la classificazione del territorio comunale secondo i criteri previsti dall'Allegato alla D.G.R. VII/9776 – "Criteri tecnici per la predisposizione della classificazione acustica del territorio comunale"
 - b) il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni assunte ai sensi della lettera a)



Comune di SEVESO

*Regolamento per la gestione delle attività
temporanee, deroghe ai limiti acustici e
gestione degli esposti*

- c) l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art.7 della Legge 447/95
- d) il controllo, secondo le modalità, di cui all'art.4, comma 1, lettera d) della Legge 447/95, del rispetto della normativa per la tutela dell'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili e infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive
- e) l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico
- f) la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni;
- g) i controlli sull'osservanza:
- delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
 - della disciplina stabilita dall'art.8, comma 6 della Legge 447/95 relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto;
 - della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione delle disposizioni di cui all'art.6 della Legge 447/95
 - della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione di valutazione previsionale di impatto e clima acustico come definiti all'art.8 della Legge 447/95
2. l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'art.2, comma 3 della Legge 447/95, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso.



ART. 3 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si definisce:

Inquinamento acustico: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi

Ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al D.Lgs 195/2006, salvo quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore ai locali in cui si svolgono le attività produttive

Ambiente di lavoro: E' un ambiente confinato in cui operano uno o più lavoratori subordinati, alle dipendenze sotto l'altrui direzione, anche al solo scopo di apprendere un'arte, un mestiere od una professione. Sono equiparati a lavoratori subordinati i soci di enti cooperativi, anche di fatto, e gli allievi di istituti di istruzione o laboratori-scuola.

Sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le alte installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative

Sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nella definizione di sorgente fissa

Sorgente sonora specifica: sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del potenziale inquinamento acustico e che concorre al livello di rumore ambientale.

Valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa



Valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

I valori limite di immissione sono distinti in:

- a) valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale
- b) valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale e di rumore residuo

Valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente

Valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge 447/95.

Valore limite di immissione specifico: valore massimo del contributo della sorgente sonora specifica misurato in ambiente esterno ovvero in facciata al ricettore.

Livello di pressione sonora: valore della pressione acustica di un fenomeno sonoro espresso mediante la scala logaritmica dei decibel (dB); tale valore è dato dalla relazione seguente:

$$L_p = 10 \log \frac{p^2(t)}{p_0^2} \quad [\text{dB}]$$

dove:

- $p(t)$ è il valore istantaneo della pressione sonora
 p_0 è la pressione di riferimento (20 μPa in condizioni standard)

Livello continuo equivalente di pressione sonora $L_{eq,T}$ [dB] (o L_{eq} [dB]): livello energetico medio del rumore nell'intervallo di tempo T considerato; è definito dalla seguente relazione:

$$L_{eq,T} = 10 \log \left[\frac{1}{T} \int_0^T \frac{p^2(t)}{p_0^2} dt \right] \quad [\text{dB}]$$

dove:

- $p(t)$ è il valore istantaneo della pressione sonora



p_0 è la pressione di riferimento (20 μ Pa in condizioni standard)
 T è l'intervallo di tempo di integrazione

Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato 'A' $L_{Aeq,T}$ [dB] (o L_{Aeq} [dB] o L_{eq} [dB(A)): livello energetico medio del rumore ponderato in curva A nell'intervallo di tempo T considerato; è definito dalla seguente relazione:

$$L_{eq,T} = 10 \log \left[\frac{1}{T} \int_0^T \frac{p_A^2(t)}{p_0^2} dt \right] \quad [\text{dB(A)}]$$

dove:

$p_A(t)$ è il valore istantaneo della pressione sonora ponderata secondo la curva A (norma IEC 651)

p_0 è la pressione di riferimento (20 μ Pa in condizioni standard)
 T è l'intervallo di tempo di integrazione

Livello percentile L_N [dB o dB(A)]: livello di pressione sonora che è superato per l'N per cento del tempo di misura, espresso in dB (ad esempio il livello L_{90} rappresenta il livello di pressione sonora superato nel 90% del tempo di misura). Può essere riferito a livelli non ponderati (in tal caso l'unità di misura è il dB) oppure a livelli ponderati secondo la curva A (in tal caso l'unità di misura è il dB(A)).

Livello di valutazione del rumore aeroportuale LVA [dB(A)]: parametro acustico utilizzato per la misura del rumore prodotto dalle attività connesse al funzionamento delle infrastrutture aeroportuali, come definito nell'Allegato A del D.M. Del 31 ottobre 1997

Livello di rumore residuo L_r [dB(A)]: livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato 'A' che si rileva quando si escludono le specifiche sorgenti disturbanti

Livello di rumore ambientale L_a [dB(A)]: livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato 'A' prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo; il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalla specifiche sorgenti disturbanti

Livello differenziale di rumore: differenza aritmetica tra il livello di rumore ambientale L_a e quello residuo L_r



Rumore con componenti impulsive: emissione sonora nella quale siano presenti eventi sonori aventi le seguenti caratteristiche:

- a) l'evento è ripetitivo, ovvero quando si verifica almeno 10 volte nell'arco di un'ora nel periodo diurno ed almeno 2 volte nell'arco di un'ora nel periodo notturno
- b) la differenza tra $L_{A\text{Imax}}$ (livello massimo della pressione sonora ponderata A con costante di tempo "impulse") ed $L_{A\text{Smax}}$ (livello massimo della pressione sonora ponderata A con costante di tempo "slow") è superiore a 6 dB(A)
- c) la durata dell'evento a -10 dB(A) dal valore di $L_{A\text{Fmax}}$ (livello massimo della pressione sonora ponderata A con costante di tempo "fast") è inferiore a 1 s

Rumore con componenti tonali: emissioni sonore all'interno delle quali siano presenti componenti il cui livello minimo di una banda misurato con costante di tempo "fast" supera i livelli minimi delle bande adiacenti per almeno 5 dB; l'analisi spettrale viene effettuata per bande normalizzate di 1/3 di ottava nell'intervallo di frequenza compreso tra 20 Hz e 20 kHz; la componente tonale viene penalizzata, ai sensi del D.M. del 16 marzo 1998, se questa tocca un'isofonica (norma ISO 226) uguale o superiore a quella più elevata raggiunta dalle altre componenti dello spettro

Rumore con componenti tonali in bassa frequenza: emissioni sonore all'interno delle quali siano presenti componenti tonali nell'intervallo di frequenze compreso tra 20 Hz e 200Hz

Tempo di riferimento T_r : parametro che rappresenta la collocazione del fenomeno acustico nell'arco delle 24 ore: si individuano il tempo di riferimento diurno e notturno; il tempo di riferimento diurno è compreso tra le ore 06:00 e le ore 22:00, mentre il tempo di riferimento notturno è compreso tra le ore 22:00 e le ore 06:00

Tempo di osservazione T_o : periodo di tempo, compreso entro uno dei tempi di riferimento, durante il quale si verificano le condizioni di rumorosità che si intendono valutare

Tempo di misura T_m : periodo di tempo, compreso entro il tempo di osservazione, durante il quale viene eseguita la misura dei fenomeni acustici che si intendono valutare

ART. 4 - LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

3. Il presente Piano di classificazione Acustica è stato elaborato in conformità con le disposizioni della D.G.R. Lombardia 12 luglio 2002 n. 7/9776 "Criteri tecnici per la



predisposizione della classificazione acustica del territorio comunale" in attuazione dell'art. 2 della legge regionale 10 agosto 2001 n. 13 "Norme in materia di inquinamento acustico".

Legge quadro

- Legge 26/10/1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e successive modifiche apportate dal DLgs n.42 del 17/02/2017
- D.P.R. 19/10/2011 n.227 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31/05/2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30/07/2010, n.122"
- D.M. 15/04/2019, n.105 "Disciplina dei contenuti della relazione quinquennale sullo stato acustico del Comune ai sensi dell'art.7, comma 5 della legge quadro sull'inquinamento acustico n.447/1995, come modificato dall'art.11, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n.42/2017, e in attuazione dell'art.27, comma 2, del medesimo decreto legislativo"

Limiti massimi di esposizione al rumore

- D.P.C.M. 01/03/1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno"

Valori limite delle sorgenti sonore

- D.P.C.M. 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"

Tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento acustico

- D.M. 16/3/1998 "Tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento acustico"

Rumore da traffico ferroviario

- D.P.R. 18/11/1998 n.459 "Regolamento recante norme in esecuzione dell'art. 11 della legge 26 ottobre 1995 n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario"

Rumore aeroportuale

- D.M. 31/10/97 "Metodologia di misura del rumore aeroportuale"
- D.P.R. 11/12/97, n.496 "Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili"



- D.M. 20/5/99 "Criteri per la progettazione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti nonché criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico"
- D.P.R. 09/11/99 n.476 "Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n.496, concernente il divieto di voli notturni"
- D.M. 03/12/99 "Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti"

Infrastrutture stradali

- D.M. 29/11/00 "Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore"
- D.M. 23/11/01 "Modifiche all'allegato 2 del decreto ministeriale 29 novembre 2000 - Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore, in GU n. 288 del 12/12/01."
- DPR 30/03/04 n.142 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447".

Recepimenti direttive Europee

- Decreto Legislativo 19/08/2005, n.194 "Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale".
- Decreto Legislativo 17/01/2005, n.13 "Attuazione della direttiva 2002/30/CE relativa all'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti comunitari"

Macchine destinate a lavorare all'aperto

- Decreto Legislativo 04/09/02, n.262 "Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto"
- D.M. 04/10/11 "Emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto – Criteri per gli accertamenti di carattere tecnico"



- D.M. 20/02/20 "Regolamento che modifica l'allegato II del D.L. 4 settembre 2002, n.262 sul rumore ambientale delle macchine destinate a funzionare all'aperto"

Luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo

- D.P.C.M. 18/9/1997 "Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante"
- D.P.C.M. 19/12/1997 "Proroga dei termini per l'acquisizione delle apparecchiature di controllo e registrazione nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1997"
- D.P.C.M. 16/4/1999 n.215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi"

Attività motoristiche

- D.P.R. 03/04/2001, n.304 "Disciplina delle emissioni sonore di attività motoristiche – Attuativo dell'art.11, comma 1, legge 26 ottobre 1995, n.447"

Impianti a ciclo continuo

- D.M. 11/12/96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo"

Requisiti acustici passivi degli edifici

- D.P.C.M. 5/12/1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici"

Tecnico competente in acustica

- D.P.C.M. 31/3/1998 "Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera b) e dell'art.2 commi 6, 7 e 8 della legge 26 ottobre 1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico".
- D.L. 17/02/17, n.42 "Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'art.19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della Legge 30 ottobre 2014, n.161"

La normativa Regionale

- Legge Regionale 13/08/01, n.13 "Norme in materia di inquinamento acustico".



Comune di SEVESO

Regolamento per la gestione delle attività temporanee, deroghe ai limiti acustici e gestione degli esposti

- D.G.R. 16/11/01 n.7/6906 "Criteri di redazione del piano di risanamento acustico delle imprese da presentarsi ai sensi della legge n. 447/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" articolo 15, comma 2, e della legge regionale 10 agosto 2001, n. 13 "Norme in materia di inquinamento acustico", articolo 10, comma 1 e comma 2."
- D.G.R. 08/03/02, n.VII/8313 "Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico".
- D.G.R. 02/07/02, n.VII/9776 "Criteri tecnici di dettaglio per la predisposizione della classificazione acustica del territorio comunale".
- D.G.R. 13/12/02, n.VII/11582 "Linee guida per la redazione della relazione biennale sullo stato acustico del Comune".
- Comunicato Regionale 18/04/17, n.65 "Indicazioni per la presentazione a Regione Lombardia delle istanze per Tecnico Competente in Acustica conseguenti all'entrata in vigore del D.Lgs. 42/2017"
- Comunicato Regionale 06/05/20, n.44 "D.Lgs. 194/2005 e direttiva 2002/49/CE. Adempimenti di notifica ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. 194/2005. Modalità operative di adempimento e di riscontro alla nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo 0030744.30-04-2020"
- Legge Regionale 21/05/20, n.11 "Legge di semplificazione 2020"

La normativa Europea

- Direttiva 1996/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.
- Direttiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 giugno 2002 relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale.
- Direttiva 2002/30/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 marzo 2002 che istituisce norme e procedure per l'inserimento di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti dell'unione
- Direttiva 2014/38/UE della Commissione Europea del 10 marzo 2014 "Inquinamento acustico – Modifica dell'allegato III della direttiva 2008/57/CE"



Comune di SEVESO

*Regolamento per la gestione delle attività
temporanee, deroghe ai limiti acustici e
gestione degli esposti*

- Regolamento Parlamento Europeo e Consiglio UE 598/2014/UE "Restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti dell'unione – Abrogazione direttiva 2002/30/CE"
- Direttiva 2015/996/UE del 19 maggio 2015 "Metodi comuni per la determinazione del rumore a norma della direttiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio"
- Direttiva delegata 2020/367/UE del 4 marzo 2020 "Metodi di determinazione degli effetti nocivi del rumore ambientale – Modifica allegato III, direttiva 2002/49/CE"



CAPO II - DEFINIZIONE DEI LIMITI MASSIMI DEI LIVELLI SONORI

ART. 5 - CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO IN CLASSI ACUSTICHE

1. Il D.P.C.M. 14 novembre 1997 prevede la classificazione del territorio comunale in zone di sei classi, così definite:

a) **Classe I - Aree particolarmente protette**

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

b) **Classe II - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale**

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.

c) **Classe III - Aree di tipo misto**

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

d) **Classe IV - Aree di intensa attività umana**

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.

e) **Classe V - Aree prevalentemente industriali**

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali con scarsità di abitazioni.



f) Classe VI - Aree esclusivamente industriali

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali prive di insediamenti abitativi.

2. La classificazione acustica del territorio comunale è riportata in forma grafica nelle tavole del Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale di Seveso vigente..
3. In caso di dubbi interpretativi si deve far riferimento al contenuto del presente regolamento, alla normativa generale che disciplina il settore già richiamata ed al Piano di Governo del Territorio.
4. Per le cartografie si utilizza la seguente legenda:

Tabella 1. Legenda della cartografia

Classe Acustica	Colore
Classe I	Grigio
Classe II	Verde
Classe III	Giallo
Classe IV	Arancio
Classe V	Rosso
Classe VI	Blu

5. In applicazione del D.P.C.M. del 14 novembre 1997, a ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio, sono definiti i valori limite di emissione, di immissione, di attenzione e di qualità, distinti per tempo di riferimento (diurno e notturno).



ART. 6 - VALORI LIMITE DI EMISSIONE SONORA

1. I valori di emissione sono definiti come il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora fissa o mobile misurati in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone o comunità.

Tabella 2. Valori limite di emissione sonora (Tabella B del D.P.C.M. 14/11/1997)

Classe di destinazione d'uso del territorio	Diurno	Notturmo
Classe I - Aree particolarmente protette	45 dBA	35 dBA
Classe II - Aree destinate ad uso residenziale	50 dBA	40 dBA
Classe III - Aree di tipo misto	55 dBA	45 dBA
Classe IV - Aree di intensa attività umana	60 dBA	50 dBA
Classe V - Aree prevalentemente industriali	65 dBA	55 dBA
Classe VI - Aree esclusivamente industriali	65 dBA	65 dBA

ART. 7 - VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE SONORA

1. I valori limite assoluti di immissione sonora indicano il valore massimo di rumore che può essere immesso nell'ambiente esterno dall'insieme delle sorgenti sonore presenti misurati nei pressi dei recettori.

Tabella 3. Valori limite di emissione sonora (Tabella C del D.P.C.M. 14/11/1997)

Classe di destinazione d'uso del territorio	Diurno	Notturmo
Classe I - Aree particolarmente protette	50 dBA	40 dBA
Classe II - Aree destinate ad uso residenziale	55 dBA	45 dBA
Classe III - Aree di tipo misto	60 dBA	50 dBA
Classe IV - Aree di intensa attività umana	65 dBA	55 dBA
Classe V - Aree prevalentemente industriali	70 dBA	60 dBA
Classe VI - Aree esclusivamente industriali	70 dBA	70 dBA



ART. 8 - VALORI DI ATTENZIONE

1. I valori di attenzione indicano livelli di rumore che segnalano la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente. Tali valori sono espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata "A" e sono riferiti ad un'ora o all'intero periodo di riferimento.

Tabella 4. Valori di attenzione (Art.6 del D.P.C.M. 14/11/1997)

Classe di destinazione d'uso del territorio	Riferiti al T _r		Riferiti ad un'ora	
	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
Classe I - Aree particolarmente protette	50 dBA	40 dBA	60 dBA	45 dBA
Classe II - Aree destinate ad uso residenziale	55 dBA	45 dBA	65 dBA	50 dBA
Classe III - Aree di tipo misto	60 dBA	50 dBA	70 dBA	55 dBA
Classe IV - Aree di intensa attività umana	65 dBA	55 dBA	75 dBA	60 dBA
Classe V - Aree prevalentemente industriali	70 dBA	60 dBA	80 dBA	65 dBA
Classe VI - Aree esclusivamente industriali	70 dBA	70 dBA	80 dBA	75 dBA

ART. 9 - VALORI DI QUALITÀ

1. Valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodologie di risanamento disponibili.

Tabella 5. Valori di qualità (Tabella D del D.P.C.M. 14/11/1997)

Classe di destinazione d'uso del territorio	Diurno	Notturmo
Classe I - Aree particolarmente protette	47 dBA	37 dBA
Classe II - Aree destinate ad uso residenziale	52 dBA	42 dBA
Classe III - Aree di tipo misto	57 dBA	47 dBA
Classe IV - Aree di intensa attività umana	62 dBA	52 dBA
Classe V - Aree prevalentemente industriali	67 dBA	57 dBA
Classe VI - Aree esclusivamente industriali	70 dBA	70 dBA



ART. 10 - IL CRITERIO DIFFERENZIALE

1. Il criterio differenziale è un parametro di valutazione, che si applica alle zone non esclusivamente industriali e che si basa sulla differenza di livello tra il "rumore ambientale" e il "rumore residuo".
2. Il "rumore ambientale" viene definito come il livello equivalente di pressione acustica ponderato con la curva A del rumore presente nell'ambiente con la sovrapposizione del rumore relativo all'emissione delle sorgenti disturbanti specifiche.
3. Le misure sono eseguite esclusivamente all'interno di ambienti abitativi a finestre aperte o chiuse a seconda di quale sia la situazione maggiormente disturbante.
4. Con "rumore residuo" si intende, invece, il livello equivalente di pressione acustica ponderato con la curva A presente senza che siano in funzione le sorgenti disturbanti specifiche.
5. Il criterio differenziale non si applica nei casi seguenti:
 - se il rumore misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dBA durante il periodo diurno e 40 dBA durante il periodo notturno
 - se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse è inferiore a 35 dBA durante il periodo diurno e 25 dBA durante il periodo notturno
 - nelle zone classificate come aree esclusivamente industriali (Classe VI)
 - alla rumorosità prodotta dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime
 - alla rumorosità prodotta da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali
 - alla rumorosità prodotta da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso
 - alla rumorosità prodotta da impianti a ciclo produttivo continuo se esistenti a prima dell'entrata in vigore del D.M. del 11 dicembre 1996 e a condizione che rispettino i limiti assoluti di immissione
6. Non si dovrà tenere conto di eventi eccezionali in corrispondenza del luogo disturbato.



Comune di SEVESO

Regolamento per la gestione delle attività
temporanee, deroghe ai limiti acustici e
gestione degli esposti

7. Le differenze ammesse tra il livello del "rumore ambientale" e quello del "rumore residuo" misurati nello stesso modo non devono superare 5 dBA nel periodo diurno e 3 dBA nel periodo notturno.
8. La misura deve essere eseguita nel "tempo di osservazione" del fenomeno acustico.
9. Con il termine "tempo di osservazione" viene inteso il periodo, compreso entro uno dei tempi di riferimento (diurno e notturno), durante il quale l'operatore effettua il controllo e la verifica delle condizioni di rumorosità.
10. Nella misura del "rumore ambientale" ci si dovrà basare su un tempo significativo ai fini della determinazione del livello equivalente e comunque la misura dovrà essere eseguita nel periodo di massimo disturbo.

ART. 11 - IL DECRETO SULLE INFRASTRUTTURE STRADALI

1. Il D.P.R. del 30 marzo 2004, n. 142 *"Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447"* istituisce, sia per le strade di nuova realizzazione che per quelle esistenti, delle fasce di pertinenza e dei limiti acustici, differenziate in base alle caratteristiche dell'infrastruttura stessa.
2. Nella tabella seguente che è la Tabella 1 dell'Allegato 1 del Decreto succitato si riportano i valori relativi alle infrastrutture stradali di nuova realizzazione.



Tabella 6. Limiti acustici e fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali di nuova realizzazione

Tipo di strada (codice della strada)	Sottotipi ai fini acustici (secondo norma CNR 1980 e direttive PUT)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole, Ospedali, Case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A - Autostrada		250	50	40	65	55
B – Extraurbana principale		250	50	40	65	55
C – Extraurbana secondaria	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D – Urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E – Urbana di quartiere		30	Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al DPCM 14/11/97, e comunque in modo conforme alla classificazione acustica delle aree urbane così prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a), della Legge Quadro n. 447 del 26/10/95.			
F - Locale		30				



3. Nella tabella seguente (Tabella 2 dell'Allegato 1 del Decreto succitato) si riportano i valori relativi alle infrastrutture stradali esistenti.

Tabella 7. Limiti acustici e fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali esistenti

Tipo di strada (codice della strada)	Sottotipi ai fini acustici (secondo norma CNR 1980 e direttive PUT)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole, Ospedali, Case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A - Autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B – Extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C – Extraurbana secondaria	Ca (strade a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D – Urbana di scorrimento	Da (Strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	Db (Tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55
E – Urbana di quartiere		30	Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al DPCM 14/11/97, e comunque in modo conforme alla classificazione acustica delle aree urbane così prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a), della Legge Quadro n. 447 del 26/10/95.			
F - Locale		30				

4. L'art.2, comma 4 del D.P.R. 30 marzo 2004, n.142, esclude ogni tipo di infrastruttura stradale dalla valutazione dei limiti acustici relativi all'emissione sonora, e dalla valutazione dei valori di attenzione e di qualità.



5. L'art.4, comma 3 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 esclude inoltre che le emissioni sonore delle infrastrutture stradali siano soggette a valutazione del criterio differenziale.

ART. 12 - IL DECRETO SULLE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE

1. L'inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario è normato dal D.P.R. n. 459 del 18/11/1998 "Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 delle legge 26 ottobre 1995 n. 447 in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario".
2. Il DPR sopra citato prevede, all'art. 3, l'istituzione di fasce di pertinenza acustica all'interno delle quali vigono i limiti relativi alla sola infrastruttura ferroviaria.
3. L'estensione delle fasce di rispetto sono attribuite secondo la velocità di progetto dei convogli transitanti:
 - *infrastrutture ferroviarie con velocità di progetto inferiore a 200 Km/h*: fascia di 250m suddivisa in **Fascia A** (dal centro del binario ferroviario più esterno fino ad una distanza di 150 m) e **Fascia B** (dai 150 m ai 250 m).
 - *infrastrutture ferroviarie di nuova realizzazione con velocità superiore ai 200 Km/h*: fascia di 250m dal centro del binario ferroviario più esterno. In presenza di recettori sensibili quali scuole, ospedali, case di cura e di riposo, tale fascia può essere estesa fino a 500m.
4. I limiti vigenti all'interno delle fasce di rispetto per infrastrutture ferroviarie, esistenti e di nuova realizzazione, con velocità di progetto inferiori a 200 Km/h sono (Art. 5):
 - 50 dB(A) L_{Eq} diurno e 40 dB(A) L_{Eq} notturno per scuole, case di cura e ospedali; per le scuole vale solo il limite diurno;
 - 70 dB(A) L_{Eq} diurno e 60 dB(A) L_{Eq} notturno per gli altri ricettori all'interno della **Fascia A**
 - 65 dB(A) L_{Eq} diurno e 55 dB(A) L_{Eq} notturno per gli altri ricettori all'interno della **Fascia B**
5. I limiti vigenti all'interno delle fasce di rispetto per infrastrutture ferroviarie di nuova realizzazione, con velocità di progetto superiori a 200 Km/h sono (Art. 4):
 - 50 dB(A) L_{Eq} diurno e 40 dB(A) L_{Eq} notturno per scuole, case di cura e ospedali; per le scuole vale solo il limite diurno;
 - 65 dB(A) L_{Eq} diurno e 55 dB(A) L_{Eq} notturno per gli altri ricettori all'interno della **fascia di pertinenza**.



CAPO III - AUTORIZZAZIONI PER LE ATTIVITÀ TEMPORANEE

ART. 13 - PRINCIPI GENERALI

1. La Legge 26 ottobre 1995, n. 447 demanda ai Comuni il rilascio dell'autorizzazione in deroga ai valori limite stabiliti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso.
2. Ai sensi della Legge regionale 10 agosto 2001, n. 13 il Comune, nel rilascio delle autorizzazioni in deroga per lo svolgimento delle attività temporanee, deve considerare:
 - a) i contenuti e le finalità dell'attività;
 - b) la durata dell'attività;
 - c) il periodo, diurno o notturno, in cui si svolge l'attività;
 - d) la popolazione che per effetto della deroga è esposta a livelli di rumore superiori ai valori limite vigenti;
 - e) la frequenza di attività temporanee che espongono la medesima popolazione a livelli di rumore superiori ai valori limite vigenti;
 - f) la destinazione d'uso delle aree interessate dal superamento dei limiti ai fini della tutela dei recettori particolarmente sensibili;
 - g) nel caso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, il rumore dovuto all'afflusso e al deflusso del pubblico e alle variazioni indotte nei volumi di traffico veicolare.
3. Rientrano nella definizione di attività temporanee tutte le attività che si esauriscono in un determinato periodo di tempo o che sono legate ad ubicazioni variabili.

ART. 14 - ATTIVITÀ SOGGETTE

1. Sono sottoposte a obbligo di preventiva comunicazione le attività temporanee che durante il proprio esercizio comportino l'utilizzo di impianti o macchinari rumorosi o che possano determinare una modifica del clima acustico di una determinata zona.



Comune di SEVESO

Regolamento per la gestione delle attività temporanee, deroghe ai limiti acustici e gestione degli esposti

2. Un elenco non esaustivo di attività a carattere temporaneo è quello riportato di seguito:
- a) cantieri edili, stradali ed assimilabili¹;
 - b) manifestazioni sportive effettuate al di fuori di impianti sportivi;
 - c) feste popolari, patronali, politiche e sagre effettuate all'aperto;
 - d) luna park itineranti e circhi;
 - e) manifestazioni politiche, religiose e culturali effettuate all'aperto;
 - f) concerti di musica all'aperto;
 - g) piano bar all'aperto connesso all'esercizio pubblico con esclusione delle attività stagionali;
 - h) diffusione di musica all'esterno degli esercizi pubblici ad esclusione delle attività stagionali;
 - i) mercati e vendite ambulanti;
 - j) proiezioni organizzate all'esterno;
 - k) spettacoli pirotecnici;
 - l) utilizzo di macchine agricole;
 - m) annunci pubblicitari sonori effettuati mediante utilizzo di veicoli.

1 Sono esclusi dalla presentazione di richiesta di autorizzazione in deroga i cantieri di durata inferiore a 5gg lavorativi operanti nella fascia oraria compresa tra le 08:00 e le 19:00 e le cui immissioni sonore in facciata ai recettori esposti non superino i 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 1 ora, e cantieri edili, stradali o industriali attivati per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici in rete (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ecc) per il pronto intervento su suolo pubblico, limitatamente al periodo necessario all'intervento d'urgenza.



Comune di SEVESO


Regolamento per la gestione delle attività temporanee, deroghe ai limiti acustici e gestione degli esposti

ART. 15 - AREE DESTINATE AD ATTIVITÀ TEMPORANEE

1. Il Comune ha identificato le seguenti aree del proprio territorio presso le quali possono essere svolte prevalentemente attività a carattere temporaneo:

- l'area del campo sportivo di Viale Redipuglia
- l'area di Piazza Cardinal Confalonieri.
- l'area antistante Villa Dho in Via Cacciatori delle Alpi
- l'area antistante il Centro Visite del Bosco delle Querce in Via Ada Negri

Figura 1. Area per attività temporanee di Viale Redipuglia





Comune di SEVESO

Regolamento per la gestione delle attività temporanee, deroghe ai limiti acustici e gestione degli esposti

Figura 2. Area per attività temporanee di Piazza Cardinal Confalonieri



Figura 3. Area per attività temporanee di Villa Dho





Figura 4. Area per attività temporanee "Bosco delle Querce"



2. Il Comune si riserva la facoltà di valutare specifiche richieste di attività temporanee da svolgersi in aree differenti da quelle individuate al comma 1.
3. Le aree destinate a spettacoli a carattere temporaneo non possono essere individuate in prossimità di ospedali, case di cura e scuole durante gli orari di attività didattica. La vicinanza di una "Area destinata a spettacoli a carattere temporaneo" con queste strutture è ammissibile a patto che sia verificato il rispetto dei limiti acustici mediante presentazione di apposita documentazione di valutazione previsionale di impatto acustico.
4. Per le singole attività da svolgersi nelle aree identificate al comma 1 o differenti da esse, su specifica richiesta, può essere concessa l'autorizzazione comunale di deroga ai valori limite per le emissioni ed immissioni sonore come previsto dalla L. 447/95, articolo 6, comma 1, lettera h).



ART. 16 - AUTORIZZAZIONE DI ATTIVITÀ A CARATTERE TEMPORANEO

1. L'articolo 6, comma 1, lettera h) della Legge 26 ottobre 1995, n.447 assegna al Comune la competenza per *"l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate al comune stesso"*.
2. L'ufficio comunale competente esamina le comunicazioni, inviate dall'interessato in carta semplice tramite modelli adottati dal Comune almeno 30gg prima dell'inizio dell'attività, in conformità ai modelli adottati dalla pubblica amministrazione; ne verifica la compatibilità, richiede le integrazioni eventualmente necessario e, in caso di incompatibilità, esprime motivato diniego.
3. Le attività temporanee non sono soggette al rispetto del limite differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per la presenza di componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.
4. Il richiedente, nell'istanza, deve dichiarare di aver preso visione e di rispettare sia gli orari, sia i limiti massimi di immissione, riportati rispettivamente nella seconda e nella terza colonna della tabella seguente, concessi per le attività temporanee.

Tabella 8. Limiti e orari per attività temporanee

Tipo di attività	Intervallo di esercizio	Limite massimo di immissione	Limite massimo in deroga
Cantieri edili, stradali ed assimilabili	- nei giorni feriali: dalle 7:00 alle 19:00 (estate) dalle 7:00 alle 18:00 (inverno) - Domenica escluso - cantieri stradali: Domenica escluso	70 dB(A)	85 dB(A)
Manifestazioni sportive al di fuori di impianti sportivi	- dalle 7:30 alle 21:30	70 dB(A)	80 dB(A)
Feste popolari, oratori feriali, patronali, politiche e sagre effettuate all'aperto	- dalle 10:00 fino alle 23:30	70 dB(A)	80 dB(A)



Tipo di attività	Intervallo di esercizio	Limite massimo di immissione	Limite massimo in deroga
Luna park itineranti e circhi	- dalla domenica al giovedì: dalle 16:00 alle 22:30 - venerdì e sabato: dalle 16:00 alle 23:30	70 dB(A)	80 dB(A)
Manifestazioni politiche, religiose e culturali effettuate all'aperto	- dalle 7:00 alle 23:00	70 dB(A)	80 dB(A)
Concerti di musica all'aperto	- dalla domenica al giovedì: dalle ore 16:00 fino alle 23:00 - venerdì e sabato: dalle 16:00 fino alle 24:00	75 dB(A)	85 dB(A)
Piano bar all'aperto connesso a pubblico esercizio	- dalla domenica al giovedì: dalle 16:00 fino alle 23:00 - venerdì e sabato: dalle 16:00 fino alle 24:00	Limiti della Classe V	75 dB(A)
Diffusione di musica con altoparlanti all'esterno di pubblico esercizio	- dalle 10:00 alle 13:30 e dalle 16:00 alle 23:30	70 dB(A)	80 dB(A)
Mercati e vendite ambulanti	- dalle 6:30 alle 19:00 (estivo) - dalle 6:30 alle 18:00 (invernale)	65 dB(A)	Nessuna deroga
Proiezioni organizzate all'aperto	- proiezioni fino alle 24:00 - proiezioni oltre le 24:00	70 dB(A) 67 dB(A)	Nessuna deroga
Spettacoli pirotecnici	- fine entro le 24.00 ²	70 dB(A)	85 dB(A)
Utilizzo di macchine agricole	- dalle 8:00 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 19:00	70 dB(A)	Nessuna deroga
Annunci pubblicitari sonori effettuati mediante utilizzo di veicoli	- dalle 8:00 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 22:30	70 dB(A)	Nessuna deroga

5. I valori riportati nella precedente tabella vanno intesi come limiti massimi di immissione da imporsi sul livello continuo equivalente valutato per fasce temporali di un'ora, rilevabile in prossimità dei recettori maggiormente esposti alle sue emissioni sonore.

6. I cantieri edili, stradali ed assimilabili sono tenuti ad utilizzare macchinari recanti marcatura CE e conformi, per quanto attiene le emissioni sonore, alle disposizioni del D.L. 4 settembre 2002, n.262.

² Fanno eccezione i fuochi d'artificio organizzati per il Capodanno



7. I cantieri edili e stradali effettuati per conto del Comune e quelli per manutenzione del verde pubblico appaltate dal Comune non sono sottoposti a comunicazione preventiva. La ditta appaltatrice deve fornire, prima dell'inizio dei lavori, le caratteristiche acustiche delle apparecchiature che verranno utilizzate, gli accorgimenti tecnici ed organizzativi che intende mettere in atto al fine di limitare le emissioni sonore ed evitare episodi di inquinamento acustico.
8. Per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua gas, etc...) oppure in situazione di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa, ai cantieri edili o stradali interessati, deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

ART. 17 - AUTORIZZAZIONE IN DEROGA - RICHIESTA

1. La richiesta di autorizzazione in deroga ai limiti massimi previsti dalla tabella precedente deve essere presentata al Comune almeno 30 gg consecutivi prima rispetto all'inizio dell'attività, a mezzo di istanza redatta in conformità ai modelli adottati dalla pubblica amministrazione e corredata da una relazione redatta da tecnico competente in acustica ambientale nella quale siano illustrate:
 - i macchinari, le attrezzature, gli strumenti e gli impianti che si intendono utilizzare;
 - le tipologie di sorgenti sonore presenti, la loro ubicazione e le loro caratteristiche costruttive: potenze installate, potenze utilizzate, presenza di eventuali limitatori, etc...;
 - estratto di cartografia con evidenziata la zona interessata da attività temporanea, compreso un'area sufficientemente vasta da contenere le abitazioni e gli spazi utilizzati da persone o comunità confinanti;
 - planimetria con dislocazione delle sorgenti sonore e dei confini dell'area di pertinenza, in scala adeguata;
 - estratto di Piano di Classificazione Acustica dell'area interessata comprensiva della posizione dei recettori più vicini con indicazione dei limiti acustici assoluti di immissione ed emissione sonora vigenti;
 - gli orari di esercizio, diurni e notturni, dell'attività temporanea;
 - gli orari di esercizio delle sorgenti sonore rilevanti;
 - la durata complessive dell'attività temporanea;
 - i livelli di immissione sonora che presumibilmente verranno raggiunti;
 - i livelli di immissione sonora in deroga che si intende richiedere.



2. L'ufficio comunale preposto verifica l'esistenza di titolo abilitante a costruire nel caso di cantieri edili, la stipula del contratto nel caso di lavori pubblici, l'autorizzazione di polizia amministrativa o di altri enti nel caso di manifestazioni all'aperto. Verifica inoltre che l'attività temporanea per cui si richiede autorizzazione non sia incompatibile con la destinazione acustica del luogo in cui questa deve essere effettuata.
3. Il rilascio dell'autorizzazione avviene entro 30 gg consecutivi dalla presentazione della domanda. In essa, gli uffici comunali, possono stabilire prescrizioni in merito a:
 - a) valori limite da rispettare;
 - b) orari e giorni entro cui effettuare l'attività;
 - c) precauzioni tecniche ed organizzative da adottare al fine di ridurre al minimo possibili situazioni di disturbo acustico;
 - d) necessità per il titolare, gestore od organizzatore, di informare preventivamente la popolazione interessata dalle emissioni sonore dell'attività;
 - e) modalità di informazione di cui al punto d).
4. Le richieste di deroga ai limiti acustici non devono essere corredate da valutazione di impatto acustico nei seguenti casi:
 - a) eventi organizzati direttamente dal Comune
 - b) attività di manutenzione del verde
 - c) attività di pulizia strade e raccolta rifiuti
 - d) eventi di interesse nazionale o sovra nazionale



CAPO IV - ATTIVITÀ DI CONTROLLO E VIGILANZA

ART. 18 - COMPETENZE

1. Le attività di controllo e vigilanza in materia di inquinamento acustico sono svolte dai comuni avvalendosi del supporto dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ai sensi della LR n.16 del 14 agosto 1999 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente – ARPA).
2. Sono di competenza del Comune i controlli previsti dalla Legge n.447 del 26 ottobre 1995 all'art.6, comma 1, punti d), f) e g):
 - il controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto di rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione di attività produttive;
 - la rilevazione ed il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 e successive modificazioni;
 - il controllo dell'osservanza delle prescrizioni attinenti al contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
 - il controllo dell'osservanza della disciplina relativa al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto;
 - il controllo dell'osservanza della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione acustica prodotta nell'ambito delle richieste di rilascio delle concessioni.

ART. 19 - PROCEDURE PER LA GESTIONE DEGLI ESPOSTI

1. Le situazioni di disagio acustico riconducibili alla tipologia del contenzioso tra vicini: elettrodomestici ad alto volume, impiego di strumenti musicali, strepito degli animali domestici o da cortile, l'attività hobbistica, rumore di condizionatori o di altri impianti, ecc devono dirimersi per via legale in sede civile (articolo 844 C.C.).



Comune di SEVESO

Regolamento per la gestione delle attività temporanee, deroghe ai limiti acustici e gestione degli esposti

2. Per quanto attiene alle lamentele di disturbo prodotto dalle infrastrutture di trasporto (strade, ferrovie e aeroporti), il Comune raccoglie le lamentele provenienti dalla cittadinanza, individua il soggetto gestore dell'infrastruttura e, se lo ritiene necessario, si fa carico di richiedere (o eseguire, nel caso sia esso stesso gestore dell'infrastruttura in oggetto) una specifica valutazione strumentale delle emissioni sonore della stessa a firma di un tecnico competente in acustica.
3. Se la valutazione succitata indica la presenza di superamenti dei limiti acustici vigenti, il soggetto gestore dell'infrastruttura è obbligato, ai sensi del D.M. 29 novembre 2000 – *"Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore"*, a predisporre un piano di risanamento acustico dell'infrastruttura disturbante.
4. In caso che il disturbo provenga da attività produttive, commerciali o professionali, gli esposti di lamentela per disturbo da rumore devono essere presentati al Comune mediante gli appositi moduli messi a disposizione dalla Pubblica Amministrazione che potrà, se lo ritiene opportuno, richiedere l'intervento di ARPA per l'accertamento strumentale della sussistenza del disturbo lamentato.
5. L'esposto, da inviare al settore preposto e ufficio preposto del comune secondo le modalità indicate dal Comune, dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:
 - generalità del ricorrente
 - estremi per l'identificazione della ditta o attività disturbante
 - indicazioni sulla presumibile fonte del rumore (tipologia dell'impianto o del rumore, modalità e orari di presenza del disturbo, ecc)
 - disponibilità all'accesso ai locali disturbati ai tecnici preposti
6. L'ufficio preposto, ricevuto l'esposto ed accertato che si ravvedano le condizioni di legge, invia all'attività in oggetto potenzialmente responsabile del disagio acustico lamentato, comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo di cui agli art. 7 e 8 della Legge 241/90 e contestuale diffida, richiedendo al titolare della sorgente, entro un termine fissato dal Comune, l'effettuazione di verifiche fonometriche svolte da tecnico abilitato.
7. Con la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, si ricorda all'interessato che, conformemente al disposto degli artt. 9 e 10 della legge 241/90, potrà prendere visione degli atti del procedimento o presentare memorie scritte e documenti che



l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare, ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento, entro 10 giorni dal ricevimento di avviso di avvio del procedimento.

8. Nel caso in cui le verifiche eseguite dal titolare accertino il rispetto di tutti i limiti, non è previsto che ARPA fornisca un parere sulla documentazione depositata in Comune dal titolare della sorgente; il Comune interpellerà l'esponente per verificare la persistenza o meno del rumore; se confermata, il Comune richiederà l'intervento di ARPA.
9. Se le verifiche condotte dal tecnico del titolare della sorgente confermano l'effettivo superamento dei limiti di legge, il titolare della sorgente dovrà presentare un piano di bonifica, unitamente al cronoprogramma degli interventi di bonifica individuati nel piano.
10. In caso che la verifica strumentale succitata non riscontri superamenti dei limiti acustici vigenti, il Comune richiede al segnalante se persiste la condizione di lamentato disturbo, nel qual caso richiede all'ARPA di effettuare gli adeguati rilievi fonometrici volti a verificare le caratteristiche delle emissioni acustiche prodotte dagli impianti in questione e quindi l'eventuale superamento dei limiti. La richiesta di intervento viene inviata, per conoscenza al Comando di Polizia Locale.
11. Presupposto fondamentale al fatto che ARPA dia corso agli accertamenti tecnici richiesti, è che l'impresa titolare delle sorgenti all'origine del disturbo sia in possesso di tutte le autorizzazioni e nulla osta necessari allo svolgimento della propria attività.
12. L'ARPA mediante sopralluoghi e l'effettuazione delle relative operazioni di misura, verifica i livelli d'emissioni rumorose degli impianti potenzialmente causa del disturbo acustico.
13. A conclusione del proprio intervento trasmette al Comune una relazione tecnica con indicazione dell'intervento svolto e delle misurazioni effettuate. Qualora ARPA evidenzi il superamento dei limiti previsti dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico procede al verbale di accertamento relativo alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 10 della Legge quadro 447/95.
14. Nel caso venga superato uno dei limiti di emissione o di immissione, il comma 2 dell'art. 10 (sanzioni amministrative) della legge quadro prevede una sanzione amministrativa da 1.000 euro a 10.000 euro a carico dei trasgressori, reiterabile qualora il soggetto inadempiente non provveda entro i termini ordinati ad effettuare gli interventi necessari per rimuovere la criticità acustica lamentata/rilevata.



Comune di SEVESO

*Regolamento per la gestione delle attività
temporanee, deroghe ai limiti acustici e
gestione degli esposti*

15. Contestualmente a quanto sopra riferito, l'ufficio preposto procede nell'istruzione dell'opportuno provvedimento ordinatorio nei confronti del trasgressore, invitandolo a attuare, nei tempi stabiliti, adeguate opere per ridurre le emissioni nei limiti di legge.
16. Sono previste deroghe finalizzate all'acquisizione, se necessario, delle eventuali autorizzazioni per l'esecuzione degli interventi programmati.
17. Nell'Ordinanza si precisa che, dopo avere eseguito le necessarie opere in argomento, deve essere inviata dettagliata relazione, redatta da un tecnico competente in acustica (ai sensi dell'art. 2, c. 6 della L. 447/95), circa gli interventi di mitigazione eseguiti, unitamente ad una valutazione di impatto acustico del rumore complessivamente prodotto dalle sorgenti interne.
18. In mancanza di detta documentazione, che dimostri il rientro delle emissioni acustiche prodotte nei limiti di legge, il Comune può attivare l'ARPA per effettuare i rilievi fonometrici di verifica. In questo caso, a differenza del primo, il relativo costo dell'intervento sarà a carico del disturbante.



Comune di SEVESO

*Regolamento per la gestione delle attività
temporanee, deroghe ai limiti acustici e
gestione degli esposti*

CAPO V - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

ART. 20 - POTERI DEL SINDACO

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, con provvedimento motivato, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibizione totale o parziale di determinate attività, ai sensi dell'articolo 9 della Legge 447/95.



Comune di SEVESO

Regolamento per la gestione delle attività temporanee, deroghe ai limiti acustici e gestione degli esposti

CAPO VI - SANZIONI

ART. 21 - OTTEMPERANZA DELLE ORDINANZE CONTIGIBILI E URGENTI

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art.650 del codice penale, ai sensi dell'art.10, comma 1 della Legge 447/95 come modificata dal D.Lgs. 42 del 17 febbraio 2017, la mancata ottemperanza ad un provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.000 euro a 20.000 euro.

ART. 22 - SUPERAMENTO DEI LIMITI DI IMMISSIONE, DI EMISSIONE E DEL LIMITE DIFFERENZIALE

1. Ai sensi dell'art.10, comma 2 della Legge 447/95 come modificata dal D.Lgs. 42 del 17 febbraio 2017, chiunque, nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di immissione od emissione acustica e/o dei valori limite del criterio differenziale, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000 euro.
2. Ai sensi dell'art.10, comma 3 della Legge 447/95 come modificata dal D.Lgs. 42 del 17 febbraio 2017, la violazione dei regolamenti di esecuzione emanati dall'autorità competente e delle disposizioni dettate dal Comune in applicazione della succitata legge dello Stato, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 20.000 euro.

ART. 23 - MANCATA COMUNICAZIONE DEL TERMINE DEI LAVORI DI BONIFICA ACUSTICA

1. Ai sensi dell'art.16 comma 1 della Legge Regionale 10 agosto 2001, n.13, la violazione dell'obbligo di comunicazione dell'ultimazione dei lavori di bonifica acustica è punita con la sanzione amministrativa di una somma da 256 euro a 516 euro.

ART. 24 - SCHIAMAZZI E RUMORI MOLESTI

1. Chiunque provochi rumori molesti in maniera tale da arrecare disturbo o al di fuori degli orari stabiliti, per le attività temporanee di cui all'art.16 del presente regolamento, verrà deferito alla competente autorità giudiziaria per il reato di cui all'articolo 659 del codice



Comune di SEVESO

*Regolamento per la gestione delle attività
temporanee, deroghe ai limiti acustici e
gestione degli esposti*

penale. Il controllo, nell'ambito delle competenze attribuite al Comune, viene svolto dalla Polizia Locale.

ART. 25 - ESERCIZIO DI ATTIVITÀ TEMPORANEE SENZA COMUNICAZIONE, AUTORIZZAZIONE O AL DI FUORI DEGLI ORARI AUTORIZZATI

1. Chiunque eserciti una delle attività di cui all'art.16 senza autorizzazione, oppure in eccedenza ai limiti stabiliti dall'autorizzazione, o al di fuori degli orari consentiti, è punito ai sensi dell'art.22, comma 2 del presente regolamento.



Comune di SEVESO

*Regolamento per la gestione delle attività
temporanee, deroghe ai limiti acustici e
gestione degli esposti*

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 26 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore all'approvazione del Consiglio Comunale previo parere delle commissioni tecniche comunali.
2. L'Amministrazione comunale assicura la diffusione del presente documento agli uffici e servizi, agli organi di decentramento e partecipazione, agli ordini professionali tecnici interessati, alle associazioni delle imprese industriali e alla cittadinanza intera.

ART. 27 - AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento viene aggiornato da nuove disposizioni legislative che modifichino, integrino, completino le disposizioni contenute. Qualsiasi prescrizione del regolamento che venga a trovarsi in contrasto con nuove emanazioni legislative viene automaticamente a decadere.